

Milano



Comune  
di Milano

Direzione Specialistica Autorizzazioni  
e Concessioni - SUAP  
Area Attività Commerciali e SUAP  
Via Larga n.12  
20122 MILANO  
tel. +39 02 884 62020  
aia@pec.comune.milano.legalmail.it

Milano, 16/01/2023

COMUNE DI MILANO  
DC ATTIVITA' PRODUTTIVE  
PG 24675/2023  
Del 16/01/2023  
(S) ECOMETAL S.R.L.  
16/01/2023

Spett.le  
**ECOMETAL S.R.L.**  
[assiecosrl@legalmail.it](mailto:assiecosrl@legalmail.it)

e p.c.

Spett.le  
**Città Metropolitana di Milano**  
**Settore Qualità dell'aria, Rumore ed**  
**Energia**  
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Spett.le  
**ATO Città Metropolitana di Milano**  
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Spett.le  
**Metropolitana Milanese**  
info@pec.metropolitanamilanese.it

## **TRASMISSIONE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)**

**(Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.)**

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impresa **Ecometal S.r.l.**,  
il cui impianto è ubicato in Via Caio Mario n° 43/17, Milano.

### **PREMESSO CHE:**

In data **25/10/2022** con procedimento telematico è pervenuta l'istanza per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n° 9815/2015 del 4 novembre 2015 acquisita al prot. SUAP n. **387253/2022**, presentata dal Sig. **Viscomi Gianni** in qualità di legale rappresentante dell'impresa **Ecometal S.r.l.**, partita iva **03835660964**, con sede legale ed insediamento in **VIA CAIO MARIO N° 43/17, MILANO**;

con detta istanza veniva richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impianto in oggetto ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

### **CONSIDERATO CHE**

la Città Metropolitana di Milano, con atto **R.G. 9283 del 16 dicembre 2022 Fascicolo n° 9.3/2014/14**, ha adottato il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 intestato all'impresa indicata in premessa;

**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**RILASCIATA**

l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n° 9815/2015 del 4 novembre 2015 ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 all'impresa **Ecometal S.r.l.**, partita iva **03835660964**, con sede legale ed insediamento in **VIA CAIO MARIO N° 43/17, MILANO**;

**PRECISANDO QUANTO SEGUE:**

1. La validità dell'A.U.A. è fissata in 15 anni decorrenti dalla data di notifica della presente;
2. I limiti e le prescrizioni che l'impresa è tenuta ad osservare sono quelli indicati nell'Autorizzazione adottata da Città Metropolitana di Milano con atto **R.G. 9283 del 16 dicembre 2022 Fascicolo n° 9.3/2014/14** allegata alla presente;
3. La presente comunicazione viene notificata all'impresa in oggetto;
4. Con la presente si trasmette il provvedimento autorizzatorio agli Enti coinvolti nel procedimento;
5. Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. n. 241/1990, contro il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Lombardia (D. Lgs. n. 104/2010) oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199/1971).

Distinti Saluti,

**DIRETTORE AREA ATTIVITA' COMMERCIALI E SUAP**  
**Dott. Paolo Seris**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Per info: sig. Giorgio Milani – tel 0288462020

Area ambiente  
e tutela del territorio

Settore qualità dell'aria,  
rumore ed energia

Centralino 02 7740 1  
www.cittametropolitana.mi.it



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Fascicolo 9.3\2014\14

Spett.le

Pagina 1

S.U.A.P. Competente

Oggetto: Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 9815/2015 del 04/11/2015 a favore dell'impresa all'impresa ECOMETAL S.r.l. - P.IVA 03835660964 - con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in Via Caio Mario n. 43/17. Pratica n° 03835660964-21102022-0926.

Con la presente si trasmette il provvedimento in oggetto ai fini del rilascio all'impresa istante.

Per determinare la decorrenza degli effetti dell'atto, si richiede di comunicare la data di rilascio del provvedimento alla scrivente autorità all'indirizzo PEC [protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it), ad ATO (nel caso di scarichi in pubblica fognatura), ARPA e agli altri Enti interessati che codesto SUAP vorrà individuare.

Si comunica che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, dovrà essere richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

In attesa di riscontro da parte di codesto S.U.A.P. si inviano cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio  
Gestione procedimenti A.U.A.  
Dott. Giuseppe Bono

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegati:

1. Autorizzazione Unica Ambientale

Città Metropolitana di Milano

Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia

V.le Piceno, n. 60 - 20129 Milano - pec: [protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Bono tel: 027740.3970

e-mail: [g.bono@cittametropolitana.milano.it](mailto:g.bono@cittametropolitana.milano.it) - Responsabile del Servizio Gestione Procedimenti AUA



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio  
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

### **Autorizzazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 9283 del 16/12/2022

Fasc. n 9.3/2014/14

**Oggetto: Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 9815/2015 del 04/11/2015 a favore dell'impresa all'impresa ECOMETAL S.r.l. - P.IVA 03835660964 - con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in Via Caio Mario n. 43/17. Pratica n° 03835660964-21102022-0926.**

### **IL DIRETTORE DEL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA**

#### **PREMESSO** che:

- con Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 9815/2015 del 04/11/2015, questa Città Metropolitana di Milano, ai sensi del DPR 59/2013, ha autorizzato l'impresa l'impresa ECOMETAL S.r.l. P.IVA 03835660964 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in Via Caio Mario n. 43/17, per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e per scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) mediante subirrigazione;
- con Provvedimento R.G. n. 3420/2021 del 27/04/2021 ha autorizzato la Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 9815/2015 del 04/11/2015 a favore dell'impresa all'impresa ECOMETAL S.r.l. P.IVA 03835660964 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in Via Caio Mario n. 43/17 - per la matrice "esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;

**EVIDENZIATO** che in data 28/10/2022 prot. CMMi n. 165519 ha avuto avvio il procedimento di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 9815/2015 del 04/11/2015 per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 con l'istanza presentata dall'impresa ECOMETAL S.r.l. - P.IVA 03835660964 - con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in Via Caio Mario n. 43/17 - al SUAP di Milano (MI);

**VISTA** la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana di Milano la competenza autorizzativa in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

**PRESO ATTO** degli elementi di fatto e di diritto, nonché delle risultanze dell'istruttoria dalla quale risulta che:

- con nota datata 15/12/2022 prot. CMMi n. 193336 il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti e Bonifiche ha espresso parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'unito Documento Tecnico e relativa planimetria nonché l'estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc.9.2/2016/1 contenente le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare - che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

**RILEVATO** che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'istruttoria amministrativa e tecnica ha avuto esito positivo in quanto l'attività di impresa, oggetto dell'istanza, con le relative matrici ambientali da autorizzare risultano coerenti con la disciplina normativa in materia ambientale;

**VERIFICATA** la regolarità tecnica del presente atto;

**RICHIAMATI** gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

**VISTO** l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente.

### **AUTORIZZA**

il SUAP del comune di Milano (MI) al rilascio del presente provvedimento di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) R.G. n. 9815/2015 del 04/11/2015 e s.m.i., ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'esercizio delle attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 152/2006 a favore dell'impresa ECOMETAL S.r.l. - P.IVA 03835660964 - con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in Via Caio Mario n. 43/17, alle seguenti condizioni e prescrizioni tecniche che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione:

- per la matrice "esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi" al Documento del 15/12/2022 prot. CMMi n. 193336, comprendente il Documento Tecnico per le operazioni recupero rifiuti, la planimetria e l'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc.9.2/2016/1 contenente le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

Si evidenzia che:

1. l'impresa deve trasmettere entro 30 gg appendice di polizza, determinata in €35.695,88.=, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale pari a quella dell'autorizzazione più un anno, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche da versarsi sul conto avente il seguente IBAN: IT50V0306901775000099700235, riportando nella causale: "RG dell'autorizzazione - Nome della ditta sede legale ed insediamento - Reale Cauzione", calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a €14.500,50.= (821 mc x € 176,62 x 10%);
- recupero (R4/R3) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 4.700 t/anno, pari a €21.195,38.=;

2. la mancata presentazione, all'Autorità competente, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

3. l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:

- alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;

4. le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

Si notifica il presente provvedimento al Suap territorialmente competente. Inoltre:

- si confermano i contenuti dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 9815/2015 del 04/11/2015 e s.m.i. per le parti non oggetto di questa modifica sostanziale nonché la durata di quindici anni dalla data di rilascio del S.U.A.P competente dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 9815/2015 del 04/11/2015, ricordando che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da Città metropolitana di Milano e dai competenti organi di controllo, secondo la normativa vigente.

Da atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPCT; rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali; rispetta il termine di conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**IL DIRETTORE DEL  
SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA  
Arch. Marco Felisa**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale*

Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è: Giuseppe Bono

Responsabile dell'istruttoria amministrativa: Aurelio Collini

Responsabile dell'istruttoria tecnica: Uffici di competenza

Atti: 9.3\2014\14

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Endoprocedimento - Rifiuti (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06)**

**Settore Rifiuti e Bonifiche - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti**

**Oggetto: Ecometal S.r.l. con sede legale ed insediamento in Milano (MI) - Via Caio Mario n. 43/17. Variante all'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 RG.9815/2015 del 4/11/2015.**

**1. ANAGRAFICA**

CIP (Codice Identificativo Pratica)	Non ancora attivo
Foglio Catastale	n. 286
Mappali	n. 90, 97 e 99

**2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE**

**2.1 La variante prevede:**

- la riconfigurazione delle aree MPS/EoW definite aree R13 in attesa di certificazione ed adibite al deposito di rifiuti aventi le caratteristiche chi-fis previste dal Regolamento Europeo 333/2011, 715/2013;
- l'aggiornamento del Layout planimetrico;
- l'inserimento della scheda di messa in riserva R13 per la tipologia 1.1;
- l'aggiornamento dei quantitativi annui, nello specifico:
  - incremento R13 per la tipologia 7.1: da 17.700 t/anno a 20.700 t/anno;
  - riduzione R13/R4 per la tipologia tipologia 3.1 da 7.200 t/anno a 4.200 t/anno.

**2.2** L'impresa è iscritta, fino alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, al n. **MI01576** del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5/02/1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, EER, volumi e quantità. Si specifica che i rifiuti sono da intendersi come rifiuti in ingresso conto terzi. La tipologia autorizzata in conto proprio è indicata con riga specifica con la dicitura "cp" vicino alla tipologia:

Tipologia	Descrizione	EER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
EoW	Area di deposito dei rifiuti che hanno le caratteristiche chi-fis previste dal Regolamento Europeo 333/2011, 715/2013		R13 in attesa di certificazione	120	-	-
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101, 150105, 150106, 200101	R13/R3	30	500	3.000
		150101, 150105, 150106, 200101	R13		3.500	21.000



Tipologia	Descrizione	EER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e,  limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140  100299, 120199	R13/R4	300	4.200	5.000
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e,  limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140  100899, 120199	R13/R4	110	820	820
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro:rottami di vetro	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R13	6	20	24
5.1	Parti di autoveicoli, veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del d.l. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	160116, 160117, 160118, 160122	R13	20	140	200
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	15	65	97
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	130	20.700	18.390
7.13	Sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici	101399, 170802	R13	10	400	400
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	80	1.560	12.580

(\*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

- 2.3** l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al DM. 5/02/1998, consiste in:
- 2.3.1 Tipologia 1.1: Provenienza:** attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.  
**Attività di recupero [1.1.3 - lett. b):** messa in riserva [R13] per la produzione di End of Waste per l'industria cartaria [R3];  
**Caratteristiche dei prodotti ottenuti [1.1.4 - lett. b):** dal ciclo di recupero si ottengono End of Waste conformi al DM. 188/2020 del 22/09/2020.
- 2.3.2 Tipologia 3.1: Provenienza:** attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.  
**Attività di recupero [3.1.3 - lett. c):** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di End of Waste per l'industria metallurgica [R4].  
**Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.1.4 - lett. c):** dal ciclo di recupero si ottengono End of Waste per l'industria metallurgica conformi a di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi];
- 2.3.3 Tipologia 3.2: Provenienza:** attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione  
**Attività di recupero [3.2.3 - lett. c):** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di End of Waste per l'industria metallurgica.  
**Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.2.4 - lett. c):** dal ciclo di recupero si ottengono End of Waste per l'industria metallurgica conformi ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi] e n. 715/2013 [rottami di rame];
- 2.3.4 Tipologia 2.1, 5.1, 5.8, 7.1, 7.13 e 9.1:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo EER utilizzato in ingresso.

### 3. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 3.1** le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R4/R3] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali in attesa di certificazione, e le EoW dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "TAV.01 - Planimetria generale, zone operative - agg. novembre 2022" parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;
- 3.2** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 3.2.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 3.2.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;



- 3.3** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; deve essere garantita tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.4** laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, fermo restando la provenienza stabilita da D.M. 5/02/98, all'allegato 1, suballegato 1, punto X.X.1, e qualora provenienti:
- 3.4.1** da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
  - 3.4.2** da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
  - 3.4.3** da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi;

#### **CONTROLLO RADIOMETRICO**

- 3.5** così come stabilito dal D.Lgs. 101 del 31/07/2020 ed in particolare dall'art. 72, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente.
- 3.6** la disposizione di cui sopra non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
- 3.7** l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione come definiti al comma 2 del succitato art. 72, i quali, nell'attestazione, riportano anche l'ultima verifica effettuata per accertare il buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

Le modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica, i contenuti delle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza nonché i prodotti ed i semilavorati metallici oggetto della sorveglianza stessa, ai sensi dei commi 2 e 4, sono definiti con apposito decreto. Nelle more dell'emanazione di quest'ultimo, rimane vigente l'Allegato XIX del D.Lgs. n. 101 del 31/07/2020;

#### **METALLI FERROSI E NON FERROSI**

- 3.8** il recupero [R4] dei rottami (rifiuti) rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 per l'ottenimento di materiali (EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, è subordinato alle seguenti condizioni:
- 3.8.1** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e dall'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, che deve essere stato redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di

- conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
- 3.8.2** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto regolamento comunitario che dovrà essere redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 5, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento;
- 3.8.3** sino ad ottenimento e trasmissione alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano territorialmente competente dei sistemi di gestione validati da organismi di certificazione come previsto dal regolamento (UE) n. 1179/2012 del Consiglio del 10 dicembre 2012 e dal regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, o in caso di perdita di detti requisiti, le tipologie di metalli ferrosi e non ferrosi, di alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio ed i rottami di rame rientranti negli stessi, manterranno la qualifica di rifiuti; pertanto presso l'impianto potrà essere svolta su tali rifiuti esclusivamente la messa in riserva [R13], a condizione che la presente autorizzazione consenta anche lo svolgimento della sola attività di stoccaggio provvisorio conto terzi e non di detta operazione al servizio di quella di recupero [R4, R5];
- 3.8.4** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi dovrà essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'allegato III o dall'allegato II ai sopraccitati regolamenti comunitari; per le m.p.s. la tracciabilità dovrà invece essere garantita con le documentazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci;

## VARIE

- 3.9** i rifiuti identificati con i EER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;
- 3.10** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita.;
- 3.11** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si raccomanda l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel

tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo;

**3.12** l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:

**3.12.1** originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;

**3.12.2** originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013.

#### **4. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI**

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI  
*Arch. Laura Delia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni